

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2132

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ALEMA, ENRICO TESTA, GIORDANO ANGELINI, SOLAROLI, STRADA, PIZZINATO, BARGONE, CALZOLAIO, CAMOIRANO ANDRIOLLO, CIONI, LORENZETTI PASQUALE, MELILLA, ZAGATTI

Istituzione del fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico e della mobilità di massa

Presentata il 18 gennaio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'abnorme sviluppo del trasporto privato, come principale fattore di mobilità nelle aree urbane, è una delle cause di alterazione dell'ambiente e della qualità della vita, con gravi danni per la salute.

La crescita dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico rappresenta il più evidente segno di questa deteriorata situazione in cui siamo costretti a vivere.

Da più parti si levano voci che chiedono l'introduzione di radicali modificazioni rispetto a questo modello, perché non è possibile ritenere che il problema venga risolto con le misure di emergenza o attraverso i decreti antimog ed i pur necessari piani di disinquinamento.

La via del risanamento passa attraverso lo sviluppo del trasporto pubblico e di altre forme di mobilità di massa, alter-

nativi all'uso dei mezzi privati, quali i sistemi di parcheggio e di scambio tra auto e mezzo pubblico finalizzati alla chiusura dei centri storici e delle aree urbane più densamente popolate, le metropolitane leggere, la riconversione all'elettricità dei trasporti pubblici, l'integrazione del trasporto pubblico urbano con le ferrovie, il rilancio delle ferrovie locali, le scale mobili e i nastri trasportatori, gli erogatori di energia ed i posteggi per le auto elettriche, le piste ciclabili ed ogni altra forma di trasporto collettivo.

Occorre un impegno straordinario dello Stato in questa direzione, innanzitutto attraverso l'introduzione di massicci finanziamenti a carattere permanente.

La presente proposta di legge ha lo scopo di istituire un «fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico e della mo-

bilità di massa », da ripartire tra le regioni in proporzione ai rispettivi consumi annui di benzine e gasolio per autotrazione e da utilizzare, da parte di queste, esclusivamente per spese di investimento sulla base di precise norme di programmazione.

Il fondo viene alimentato da un aumento del prezzo di questi carburanti di lire 50 a litro. Va sottolineato che questo aumento riassume la sovrimposta sui carburanti che le regioni hanno la facoltà di introdurre fino ad un massimo di lire 30 a litro: la proposta di legge, infatti, prevede l'abrogazione delle norme relative a questa sovrimposta.

Sulla base dei calcoli fatti sul consumo annuo di benzine e gasolio per autotra-

zione del 1991 (rispettivamente 20,30 miliardi di litri e 20,08 miliardi di litri), un aumento dell'imposta di fabbricazione di 50 lire a litro dà un gettito aggiuntivo di circa 1.000 miliardi per la benzina e di circa 1.000 miliardi per il gasolio.

Con la legge avremo, dunque, una somma, stimabile in lire 2.000 miliardi l'anno (20.000 miliardi in dieci anni), da ripartire tra le regioni per incrementare il trasporto pubblico e la mobilità di massa. Una somma rilevante che, se ben programmata e tempestivamente investita, consentirà di compiere un vero e proprio salto di qualità nello sviluppo dei trasporti pubblici e di avviare a soluzione il gravissimo problema dell'inquinamento dell'aria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'imposta di fabbricazione sulle benzine e sul gasolio per autotrazione è aumentata di lire cinquanta al litro.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni che consentono alle regioni di imporre una sovrimposta sulla benzina e sul gasolio per autotrazione.

ART. 2.

1. Il gettito dell'aumento di cui all'articolo 1, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno, affluisce nel « Fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico e della mobilità di massa », istituito presso il Ministero delle finanze, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Il Ministero delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ripartisce le somme di cui all'articolo 2 tra le regioni in proporzione ai consumi annui di benzine e gasolio rilevati dallo stesso Ministero al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 4.

1. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio denominato « Fondo regionale per il trasporto pubblico e la mobilità di massa », da utilizzare per spese di investimento, quali i sistemi di parcheggio e di scambio tra auto e mezzo pubblico finalizzati alla chiusura dei centri storici e delle aree urbane più densamente popolate, le metropolitane leggere, la riconversione

all'elettricità dei trasporti pubblici, l'integrazione del trasporto pubblico urbano con le ferrovie, il rilancio delle ferrovie locali, le scale mobili e i nastri trasportatori, gli erogatori di energia ed i posteggi per le auto elettriche, le piste ciclabili ed ogni altro mezzo di trasporto collettivo.

2. Il fondo può essere altresì utilizzato per l'acquisto di autobus ed altri mezzi di trasporto pubblico purché dotati di motori elettrici, a metano o a GPL.

3. Le regioni provvedono, con apposita legge, a dettare norme per l'utilizzazione programmata del fondo.

ART. 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convoca ogni anno, entro il 31 marzo, una conferenza di coordinamento e di indirizzo per l'esame dei risultati conseguiti dall'uso del fondo speciale e per la definizione delle linee di intervento futuro.

2. Alla conferenza di cui al comma 1, partecipano i Ministri dei trasporti, dell'ambiente, dei lavori pubblici e per gli affari regionali, il presidente delle ferrovie dello Stato, nonché rappresentanti delle regioni, delle province, dei comuni, delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e di categoria.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta in Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno e sulla base dei lavori della conferenza di cui al comma 2, una relazione sul trasporto pubblico e sulla mobilità di massa.